



SENTENZA N° _____

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Lidia CHIERCHIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 47175 del R. G. dal 2016 riservata all'udienza del 30/11/16

T R A

[redacted] Giovanni, nato a [redacted]
[redacted], elett.te dom.to in Ercolano (NA), alla Via
Panoramica, 60, presso lo studio degli Avv.ti Pierluigi TELESE, (C.F.
TLSPLG73B08F839T) e Tiziana PANE, (C.F. PNATZN71T50F839C), che lo rapp.tano
e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

E

[redacted] S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, Sig.

[redacted]

GIUDICE DI PACE
D.ssa Lidia Chierchia

- CONVENUTA -

Oggetto: richiesta di pagamento.

Conclusioni: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, [redacted] Giovanni, nel
premettere che in data 15/05/2007 stipulava con la società [redacted]
[redacted] S.p.A., per il tramite della mandataria [redacted] S.p.A., il
contratto di finanziamento n. 109885 per un capitale lordo mutuati di € 42.600,00 da
restituire mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote da € 355,00 ciascuna della
retribuzione; che al momento della stipula del predetto contratto venivano trattenute,

tra gli altri costi, le commissioni in favore della società mandante per € 1.649,57, commissioni in favore della mandataria per € 2.619,90 e quote assicurative per € 1.150,94; che allo scadere della 48^a rata di rimborso lo stesso estingueva anticipatamente l'anzidetto rapporto contrattuale per contrarre altra operazione simile con differente intermediario finanziario; che nonostante la dedotta estinzione anticipata, il mutuatario non ha mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli addebitategli.

Pertanto con il predetto atto, l'istante chiedeva, accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte della società convenuta del pagamento della complessiva somma di € 2.549,45, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice adito, nonché accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. D delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 D.lgs 205/2006; condannare la convenuta al ristoro delle spese di mediazioni ammontanti ad € 48,80, nonché al versamento all'entrata in bilancio dello Stato della somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis D.lgs 28/2010, vinte le spese di giudizio.

All'udienza di comparizione, si costituiva la convenuta [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.

Prodotta documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni, veniva riservata a sentenza, all'udienza del 30/11/16.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa.

Preliminarmente in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così come sollevata dalla convenuta, la stessa è infondata e come tale va rigettata.

Invero, dalla documentazione in atti emerge agevolmente che l'istante in data 15/05/2007 stipulava con la società [REDACTED] S.p.A., per il tramite della mandataria [REDACTED] S.p.A., il contratto di finanziamento n. 109885

GIUNCELLI PACE
Dott. Carlo Giunelli

per un capitale lordo mutuati di € 42.600,00 da restituire mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote da € 355,00 ciascuna della retribuzione.

La legittimazione passiva della convenuta società di intermediazione deve infatti ricondursi alla percezione delle somme e alla sua interposizione nel rapporto tra il cliente e la compagnia di assicurazione.

Invero, come già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione "la ripetizione dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento e che rispetto l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cfr. Cass. 5926, Cass. 11073/2003).

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente *ratione temporis*, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies).

Con specifico riguardo, inoltre, ai costi assicurativi, occorre fare riferimento all'accordo ABI ANIA del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" e al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui

GIUNCELLA
D'Amico Chierchia

evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere.

Inoltre per i motivi di cui innanzi deriva, dunque, che il comportamento tenuto dalla società convenuta, che ha inserito nel contratto una clausola (art.D del contratto di mutuo), sicuramente vessatoria, di esclusione del diritto del mutuatario a qualsiasi rimborso, in caso di estinzione anticipata del prestito, integra un comportamento contrario alla buona fede ed alla correttezza.

Ciò premesso al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato dall'attore sia con riferimento alle commissioni finanziarie non maturate, sia con riguardo ai costi assicurativi, anche in assenza di specifiche contestazione in ordine al criterio di calcolo, adottato dall'istante .

Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, si ricava un valore da rimborsare di euro 407,90 per commissioni in favore della società mandante, € 1.450,98, per commissioni in favore della mandataria ed € 690,56 per quote assicurative, con conseguente condanna della convenuta al pagamento ex art. 2013 c.c. alla complessiva somma di euro 2.549,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del mutuo, all'effettivo soddisfo.

Nessun'altra somma è dovuta, perché non allegata e provata
Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Giovanni, nei confronti della [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;
- 2) condanna la convenuta [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva di € 2.549,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del mutuo, all'effettivo soddisfo;

- 3) condanna la convenuta [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del procuratore anticipatario, le spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.270,00, di cui € 120,00 per spese e € 1.150,00 per compensi professionali, oltre il 15% delle spese generali, IVA e CPA.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 15/03/17



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE
Carmela Anna Sapia

GIUDICE DI PACE
Dressa Lilla Cicerchia

OGGI

30 MAR. 2017

IL CANCELLIERE
Carmela Anna Sapia

